



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’ *art. 1, comma 1, della legge 18 novembre 2019, n. 132*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO l’articolo 3 del decreto n. 17070/2012 che detta le funzioni dell’O.N.P.R., in particolare i punti: “*b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; e c) gestire il Registro nazionale di cui all’art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*”;

VISTO l’articolo 4 del citato decreto n. 17070/2012 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, e in particolare il comma 2, lettera a) che attribuisce all’O.N.P.R. *il compito di identificare e catalogare i Paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale*;

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012 che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell'O.N.P.R.;

VISTO il decreto del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d'Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i "Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l'iscrizione al Registro Nazionale" elaborati dall'O.N.P.R.;

VISTA la richiesta d'iscrizione al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, relativa al "Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d'Enza", trasmessa dall'Unione Val d'Enza, con Deliberazione n° 21 del 16 febbraio 2018 e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTA la nota Mipaaf n. 217 del 7 gennaio 2020 con la quale si comunicava all'Unione Val d'Enza il parere positivo alla predisposizione del dossier definitivo, espresso dall'O.N.P.R. nella seduta del 25 luglio 2018;

VISTA la nota prot. n. 224139 del 14 maggio 2021 con la quale l'Unione Val d'Enza ha trasmesso il dossier definitivo di candidatura denominato: "Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d'Enza";

VISTO il rapporto n. 262382 dell'8 giugno 2021, della Task Force istituita con il decreto dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, a supporto dell'O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei siti oggetto di candidatura, dal quale si evince che il "Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d'Enza" è in possesso dei requisiti per essere iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali;

VISTO il verbale della riunione del 31 maggio 2021, nella quale l'O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, all'unanimità dei presenti, il parere positivo all'iscrizione del "Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d'Enza" al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali;

DECRETA

Art. 1

1. Il Paesaggio Rurale: "Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d'Enza", di cui in premessa, è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali delle Pratiche Agricole e delle conoscenze tradizionali con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

decreto.

Art. 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, di cui all'articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l'iscrizione al Registro Nazionale, il Ministero, su proposta dell'O.N.P.R., procederà, alla sua cancellazione.

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione in una sezione dedicata e facilmente accessibile del sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Stefano Patuanelli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005

PAESAGGIO RURALE STORICO DELLE PRATERIE E DEI CANALI IRRIGUI DELLA VAL D'ENZA

Motivazione dell'iscrizione

L'area candidata si estende su di una superficie di 3.761,50 ettari all'interno dei territori comunali di San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Cavriago, Bibbiano e Montecchio. È parte del conoide alluvionale di alta pianura formato dagli straripamenti del fiume Enza, fiume appenninico a carattere torrentizio affluente del fiume Po, al termine dell'ultima glaciazione. La pendenza idraulica muove da sud a nord, coprendo il dislivello altimetrico di un centinaio di metri, dai 155 m s.l.m. ai 55 m s.l.m.

Si tratta di un paesaggio agrario di praterie che ha preso forma distinta e che si mantiene attorno al fitto reticolo della irrigazione, il cui elemento fondamentale è il prato polifita permanente, come agroecosistema ricchissimo di biodiversità, maestria idraulica e sapienza agronomica, rivolto a soddisfare l'alimentazione delle razze bovine da latte. L'articolazione di una specifica filiera lattiero-casearia è documentata sin dal XII secolo, come mostra la pergamena redatta a Corniano di Bibbiano il 13 aprile 1159 dove si cita il "*formadio*" (formaggio di vacca) nel patrimonio amministrato dai monaci benedettini di Marola. La persistenza storica dei prati stabili è confermata dalla carta dell'uso del suolo del 1853 e da altre fonti passate, tra cui i documenti di Filippo Re, che attestavano già la vocazione agraria della Val D'Enza. La diffusione dei prati è legata alla presenza di un reticolo irriguo studiato ad hoc, con in irrigazione a scorrimento, in funzione alla siccità diffusa della valle. Attraverso un complesso sistema di chiaviche e paratoie i prati, persistenti su terreni fertili, vengono irrigati per gravità. I 6 canali storici che derivano dall'Enza hanno almeno 800 anni, in quanto già citati all'interno del regolamento della Canalina di Bibbiano nel 1344. A distanza di oltre otto secoli, la persistenza dei canali irrigui, la diffusione di "praterie" e la concentrazione di caseifici vocati alla produzione certificata di "Parmigiano-Reggiano", testimoniano la significatività storica del paesaggio. Per le interrelazioni fra tecniche di irrigazione, prati e produzione lattiero casearia, l'area assume il carattere di "sistema agricolo", così come definito anche dal programma FAO GIAHS.

Integrità

L'integrità del paesaggio è molto elevata, pari all'82%, classificandosi nella VI classe. Il territorio della Val D'Enza infatti, è rimasto pressoché invariato nel tempo, come attestano i numerosi disegni e cartografie antecedenti il 1954. L'area, nella sua parte più significativa è sempre stata destinata al prato irriguo. In aggiunta a ciò il reticolo idraulico è l'esempio eclatante di un'integrità che è necessario mantenere per il sostentamento dell'area. La compresenza tra private finalità colturali e pubbliche del reticolo idraulico necessita la salvaguardia di questo nell'ambito dei valori patrimoniali pubblici. La sua integrità funzionale dipende dalle sinergie politiche strette tra enti regionali, provinciali, comunali, consorziali ed investe in prima persona i conduttori agricoli.

Gestione

La gestione del territorio è garantita sia dalla Provincia di Reggio Emilia che dal Comune di Bibbiano, attraverso il PTCP che individua e tutela i "caratteri distintivi dell'ambito da conservare". Sul territorio opera anche un consorzio, denominato Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale che coadiuva Consorzi locali di bonifica con la finalità di gestire, monitorare e distribuire le acque presenti. Nell'area esistono ulteriori consorzi atti alla tutela e valorizzazione del Parmigiano Reggiano, come il Consorzio "La Culla".

Raccomandazioni

La Val d'Enza riveste un elevato valore storico culturale, sia come espressione integra di un paesaggio di prati, sia per la presenza di numerosi canali irrigui, oltre che alla produzione di Parmigiano Reggiano. È fondamentale, dunque, che siano confermate nel tempo tutte le misure di tutela attualmente garantite dagli

strumenti di pianificazione e gestione dell'amministrazione regionale e comunale e che siano messe in atto anche misure atte a contrastare fenomeni di urbanizzazione diffusa presenti nell'area. Particolare attenzione deve essere dedicata ad assicurare la disponibilità di acqua, una risorsa finita che potrebbe essere messa in crisi dai prelievi e vari usi delle acque presenti nell'area.